



COMUNE DI SELARGIUS

- PROVINCIA DI CAGLIARI -

Verbale n. 45 del 29.12.2015

PARERE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013, esecutiva, e composto da:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Dott. Antonio Serreli | Presidente |
| - Dott.ssa Anna Paolone | Componente |
| - Dott. Romolo Salis | Componente |

per procedere all'emissione del parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2015.

Tutti i componenti sono presenti alla seduta.

Il Collegio,

Premesso e considerato

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ...A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,

- l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- che l'art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 30.03.2001, n.165, modificato dall'art.55 del D.L. n.150/2009, prevede, che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”;
 - che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;
 - che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ...”;
 - che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
 - che la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
 - che l'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010, così come modificato dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. *A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*”;

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le delegazioni trattanti di parte sindacale hanno sottoscritto in data 29.12.2015 l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Selargius per l'annualità economica 2015;
- che detta ipotesi di contratto è stata trasmessa al Collegio dei Revisori, tramite email, in data odierna;
- la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 269 del 29.12.2015 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro per l'annualità economica 2015, definito ai sensi dell'articolo 4 del c.c.n.l. 1998/2001 del 1 aprile 1999";
- che il Collegio ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

verificata

- la corretta applicazione delle norme di legge;
- la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa anno 2015;

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

Raccomanda

- a corretta applicazione dell'art. 55 del D.Lgs 150/2009 che ha modificato con decorrenza 15 novembre 2009 l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 che prevede l'obbligo, al comma IV per tutte le amministrazioni pubbliche, di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui allo stesso art. comma 3;
- la corretta applicazione dell'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 comma 5 relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente

F.to Dott.ssa Anna Paolone – Componente

F.to Dott. Romolo Salis – Componente